



CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

presso

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

Allegato al n. 1 - 2008 di *“Impegno Forense”*
Periodico dell'Ordine degli Avvocati di Nola
Registrazione Tribunale di Nola n. 70 del 4 aprile 2000
Direttore Responsabile: Dott. Salvatore Esposito

SOMMARIO

Consiglio di Amministrazione e Revisori dei Conti	pag. 5
Prefazione	” 7
Manifesto.	” 9
Statuto	” 13
Regolamento	” 19
Allegati al Regolamento	” 43
Domanda d'iscrizione	” 49

BIANCO



CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
presso
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

Piazza G. Bruno n.1 - Reggia degli Orsini
80035 NOLA (NA)
Tel. 081.512.56.40 - Fax 081.512.56.30
sito: www.iussit.it e-mail: cameraarbitralenola@libero.it

Consiglio di Amministrazione

Avv. Raffaele Soprano (*presidente*)
Avv. Gioacchino Abete
Avv. Salvatore De Sarno
Dott. Carlo Galloppi
Avv. Vincenzo Simonelli

Revisori dei conti

Avv. Antonio D'Antonio
Avv. Angelo D'Onofrio
Avv. Annalisa Menna
Avv. Lucia Gangale (*supplente*)
Avv. Sara Tuorto (*supplente*)

BIANCA

PREFAZIONE

La Giustizia in Italia, in particolare quella civile, da anni sembra destinata ad un lento, costante ed inerosabile collasso manifestando disfunzioni, ritardi, lungaggini burocratiche, incompetenze ed errori così da risultare sempre più irraggiungibile quell'obiettivo di una "*Giustizia giusta*" posto a base della istanza del cittadino.

In un contesto, quale quello attuale, in cui lo Stato appare non più in grado di soddisfare tempestivamente la domanda di giustizia proveniente dal cittadino si inserisce, con l'intento di assicurare una Giustizia più celere, "*l'Arbitrato*" inteso quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al processo.

L'Ordine degli Avvocati di Nola, preso atto dei ritardi e delle disfunzioni che affliggono la Giustizia, nella seduta Consiliare del 28.12.2007 ha deliberato la costituzione di una "*Camera Arbitrale e di Conciliazione*" avente lo scopo di diffondere la formazione della cultura arbitrale e di risolvere, a richiesta, le controversie mediante il ricorso ai procedimenti di conciliazione, di arbitrato irrituale o libero, di arbitraggio, di perizia contrattuale e tecnica.

La scelta di costituire una "*Camera Arbitrale e di Conciliazione*" è maturata, tra l'altro, dalle consapevolezze dell'Avvocatura Nolana di operare in un Tribunale nel quale organici sottodimensionati, numero di procedimenti pendenti, carenza di spazi, di strutture e mezzi finanziari, continui trasferimenti di magistrati presso altri uffici giudiziari, hanno determinato – e continuano a determinare – una inesorabile

dilatazione dei tempi di definizione del processo civile. Si consideri, sul punto, che il tempo medio per la definizione di un processo civile presso il Tribunale di Nola non è inferiore ai 4/5 anni.

Nel panorama come innanzi delineato l'offerta al cittadino di uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al processo appare un possibile rimedio alle lungaggini giudiziarie.

Il Presidente
Avv. Raffaele Soprano



CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
presso
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, nella seduta del 28.12.2007, ha deliberato la costituzione di una Camera Arbitrale denominata "*Camera Arbitrale e di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Nola*"; ha approvato il relativo statuto e regolamento procedendo alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2010.

La costituita Camera Arbitrale ha per oggetto:

- 1) lo sviluppo, la diffusione, la formazione della cultura arbitrale e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- 2) la risoluzione, a richiesta, delle controversie mediante ricorso ai seguenti procedimenti: conciliazione, arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio, perizia contrattuale e tecnica;
- 3) l'organizzazione e l'amministrazione dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- 4) la attivazione di contatti, sul piano nazionale ed internazionale, con altri organismi arbitrali già esistenti, nonché la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche e private per la soluzione alternativa delle controversie.

La Camera Arbitrale e di Conciliazione, tra l'altro, ha il compito di formazione e tenuta degli albi ai quali possono iscriversi tutti i professionisti, già iscritti in appositi albi professionali, che ne facciano richiesta previa presentazione di curriculum professionale che verrà valutato dal Comitato Scientifico della Camera Arbitrale stessa e susseguente delibera di iscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta ordinaria del 31 Gennaio 2008 ha deliberato la istituzione dei seguenti albi:

- 1) Albo dei componenti i Collegi Arbitrali (con sezione per arbitri unici e presidenti dei Collegi Arbitrali);
- 2) Albo dei conciliatori;
- 3) Albo dei periti.

Le modalità per la iscrizione ai predetti albi sono indicate negli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento della Camera Arbitrale.

Il Consiglio di Amministrazione della "Camera Arbitrale e di Conciliazione di Nola" nel

COMUNICARE

che presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Piazza Giordano Bruno palazzo Orsini) è in distribuzione un opuscolo contenente lo statuto, il regolamento ed i moduli per la domanda di iscrizione alla Camera Arbitrale ed è istituito uno sportello informativo attivo ogni giovedì dalle ore 11 alle ore 13

INVITA

tutti i professionisti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento a presentare domanda di iscrizione alla Camera Arbitrale specificando l'Albo nel quale essi chiedono la iscrizione.

RAMMENTA

che almeno sette tra i professionisti iscritti “nell’albo dei Conciliatori” dovranno svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Nola

Nola, li 28 febbraio 2008.

Manifesto affisso negli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Nola.

BIANCA



CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
presso
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

STATUTO

Articolo 1 (*Costituzione e sede*)

La Camera Arbitrale e di Conciliazione è istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Nola con delibera del 28 dicembre 2007.

La Camera Arbitrale e di Conciliazione (da ora in poi chiamata Camera Arbitrale) ha sede in Nola alla Piazza Giordano Bruno - Reggia Orsini c/o la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Articolo 2 (*Attività della Camera Arbitrale*)

La Camera Arbitrale ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. lo sviluppo, la diffusione e la formazione della cultura arbitrale e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nei loro aspetti teorici e tecnici, promuovendo a tal fine tutte le opportune iniziative;
- b. prestare, a richiesta delle parti interessate, la sua opera per la soluzione di controversie, mediante uno dei seguenti procedimenti: conciliazione, arbitrato ritua-

- le, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio, perizia contrattuale o tecnica;
- c. organizzare ed amministrare i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie nel rispetto della normativa vigente nei vari ambiti applicativi;
 - d. attivare contatti sul piano nazionale e internazionale con organismi arbitrali già esistenti e stipula convenzioni con ogni altra organizzazione pubblica o privata per il conseguimento degli scopi di cui sopra;
 - e. lo studio, la diffusione, la formazione nell'ambito del diritto della proprietà industriale ed intellettuale.

Articolo 3 (*Funzioni*)

1. La Camera Arbitrale ha le seguenti funzioni:
 - a. esercita la tenuta di un Albo, suddiviso in varie sezioni, cui possono essere iscritti i professionisti con le modalità, i titoli e le limitazioni previste in apposito Regolamento;
 - b. organizza i servizi per la soluzione di controversie, di cui all'art. 2, sia nazionali che internazionali, che le parti abbiano convenuto, mediante atto scritto, di sottoporre alla sua decisione;
 - c. organizza corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, in linea con la normativa vigente e previo accreditamenti istituzionali, aperti a tutti i soggetti interessati alle materie proposte;
 - d. stipula convenzioni con enti ed organizzazioni pubbliche e private al fine di sviluppare il settore della conciliazione e dell'arbitrato, in linea con gli ultimi dettami normativi che spingono all'utilizzo di metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 4 (*Organi della Camera Arbitrale*)

Fanno parte della Camera Arbitrale i seguenti organi:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Comitato scientifico;
- c. il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5 (*Il Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di amministrazione della Camera Arbitrale è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Esso si compone di cinque membri. Gli stessi eleggono il proprio Presidente. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 6 (*Il Comitato scientifico*)

Il Comitato scientifico è l'organo a cui è affidato il compito relativo all'attività tecnica e scientifica della Camera Arbitrale, ivi compresi i pareri da rendere al Consiglio di amministrazione, anche in merito ad eventuali modifiche statutarie e redazione di regolamenti.

I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili. Essi designano tra i propri componenti un coordinatore. La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati e di membro del Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 (*Il Collegio dei revisori dei conti*)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti.

Essi sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione, di membro del Comitato scientifico e di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 8 (*Compensi*)

All'inizio di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 9 (*Procedure arbitrali*)

Le procedure di arbitrato, rituale ed irrituale, conciliazione, arbitraggio, nonché di perizia contrattuale sono disciplinate da quanto disposto nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto. Le procedure di perizia tecnica trovano regolamentazione nell'ambito dell'arbitrato stesso.

Articolo 10 (*Convenzioni con altre istituzioni*)

La Camera arbitrale può stipulare convenzioni con altre istituzioni che partecipano attivamente al comparto giustizia, che comprendano anche eventuali scambi di servizi.

Essa può, inoltre, stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato, italiano e straniero, per la resa di servizi di cui al presente statuto.

Le convenzioni possono prevedere che le istituzioni arbitrali italiane ed estere, generali o specializzate, possano opera-

re ed avere eventualmente recapito, anche per affari determinati, presso la Camera arbitrale.

La Camera arbitrale può, infine, stipulare convenzioni con associazione di categoria economiche e professionali, italiane ed estere, per la reciproca collaborazione e per la prestazione di servizi di cui al presente statuto.

Articolo 11 (*Entrate*)

Le entrate della Camera arbitrale sono costituite da:

- contributi dell'Ordine degli Avvocati di Nola;
- quote di iscrizione all'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale;
- corrispettivi per corsi e seminari;
- contributo nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, nel caso di conciliazioni, e dal regolamento, per le altre procedure, dovuto dalle parti sul "petitum";
- contributi ed entrate varie.

Articolo 12 (*Rendiconto*)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il rendiconto annuale, redatto dal Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, divenendo parte integrante del suo rendiconto finanziario annuale.

Articolo 13 (*Personale*)

Per lo svolgimento dell'attività amministrativa la Camera Arbitrale si avvale di personale distaccato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, può deliberare l'assunzione di personale, secondo le regole e le disposizioni che riguardano il personale dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Articolo 14 (*Obbligo di riservatezza*)

Tutti i soggetti chiamati ad operare nell'ambito degli organi della Camera Arbitrale, nonché tutti i professionisti iscritti nelle varie sezioni dell'Albo dalla stessa detenuto ed il personale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente all'attività svolta all'interno della Camera Arbitrale.

Il presente Statuto è costituito da quattordici articoli e tre pagine questa compresa ed è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 28.12.2007.



CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
presso
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

REGOLAMENTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

I procedimenti di conciliazione o arbitrali e tutti gli altri procedimenti previsti dallo statuto, instaurati avanti alla Camera Arbitrale e di Conciliazione istituita (di seguito anche solo “Camera Arbitrale”) presso l’Ordine degli Avvocati di Nola sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2 (*Attività della Camera Arbitrale*)

1. Le parti possono instaurare uno dei procedimenti di cui al precedente articolo avanti alla Camera Arbitrale.

2. Le attività della Camera Arbitrale saranno ispirate esclusivamente a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:

- a) la modalità di amministrazione della procedura;
- b) la formazione, tenuta e amministrazione dell’Albo in tutte le sue sezioni;

- c) la formazione e l'aggiornamento del codice deontologico;
- d) la verifica del possesso dei requisiti degli Arbitri e dei Presidenti e degli altri soggetti chiamati ad operare nelle procedure di cui all'articolo 1;
- e) gli adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali, compresa la nomina dei relativi Segretari;
- f) l'attività di conciliazione;
- g) la tenuta e amministrazione dell'elenco dei consulenti tecnici;
- h) l'amministrazione della conciliazione;
- i) la ricezione della domanda di cui all'articolo 1 (conciliazione, arbitrato o altro procedimento previsto) e verifica sulla conformità della medesima ai requisiti previsti dalle norme procedurali di cui al presente regolamento;
- j) la ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarità, comunicazione a tutte le parti interessate, nella più scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
- k) l'assistenza al collegio arbitrale nel corso dell'intero giudizio, anche sotto il profilo logistico.

Articolo 3 (*Soggetti legittimati a far parte Camera Arbitrale*)

1. Possono essere designati arbitri, conciliatori oppure periti soltanto i soggetti iscritti nelle varie sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

2. Possono essere iscritti all'Albo di cui al primo comma, all'interno di ogni specifica sezione, gli avvocati iscritti all'Ordine di Nola che ne facciano espressa richiesta, previa

favorevole valutazione del curriculum vitae e di eventuali requisiti di legge da parte del Comitato scientifico.

3. Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei presidenti o arbitri unici giuristi particolarmente esperti nelle materie di riferimento, previa positiva valutazione del curriculum da parte del Comitato scientifico, e più specificamente:

- Magistrati, in servizio o a riposo, presso organi di Giustizia Amministrativa e contabili;
- Avvocati dello Stato in servizio e a riposo;
- Professori universitari in materie giuridiche;
- Avvocati iscritti nel Foro di Nola.

4. Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei conciliatori giuristi particolarmente esperti nelle materie di riferimento, previa positiva valutazione del curriculum da parte del Comitato scientifico, e più specificamente:

- Professori universitari in discipline giuridiche;
- Magistrati in quiescenza;
- Avvocati iscritti all'Ordine di Nola che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno quindici anni;
- Avvocati iscritti all'Ordine di Nola che siano in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati, accreditati presso il Ministero di Giustizia, in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 222/2004.

5. Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei periti tutti gli iscritti in un Albo professionale che ne facciano richiesta, previa favorevole valutazione del curriculum e di eventuali requisiti di legge da parte del Comitato scientifico.

6. Non possono essere iscritti nei suddetti Albi i componenti del Comitato scientifico, del Consiglio di amministra-

zione ed i membri del Collegio dei revisori dei conti della stessa Camera arbitrale, e qualora iscritti all'Albo non potranno officiare di alcun incarico fin tanto che perdurano nelle rispettive cariche.

Articolo 4 (*Requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori*)

Sono requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti;
- b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari, irrogate dai rispettivi ordini ovvero dalla Camera arbitrale e che siano state definitivamente accertate.

Articolo 5 (*Albo degli arbitri e Albo dei Presidenti*)

1. Al fine di poter essere nominati in una delle qualità di cui al precedente art. 3, tutti i soggetti di cui al suddetto art. 3 devono essere iscritti in una delle apposite Sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

2. Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l'indicazione relativa alla Sezione dell'Albo nel quale si desidera essere iscritto, deve essere allegato il proprio *curriculum vitae* e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti.

3. I soggetti interessati possono rivolgere domanda di iscrizione nelle Sezioni dell'Albo suddetto indirizzata alla Camera Arbitrale e di Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordi-

ne degli Avvocati di Nola, con sede in Nola, Piazza Giordano Bruno n. 1 – Reggia degli Orsini.

4. La Camera Arbitrale, verifica il possesso dei necessari requisiti e il Consiglio di amministrazione, previo parere positivo del Comitato scientifico al quale compete in concreto la verifica del possesso dei requisiti, procede, se del caso, alla deliberazione della relativa iscrizione. L'iscrizione ha durata annuale ed è rinnovabile.

5. Ciascuna delle Sezioni dell'Albo è aggiornata, a cura della Camera Arbitrale, su conforme parere del Comitato scientifico, mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli e requisiti per l'iscrizione.

Articolo 6 (*Obblighi deontologici*)

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nella Camera di arbitrato e conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

2. Agli arbitri, ai conciliatori ed ai loro ausiliari è fatto divieto di assumere diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

3. A chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nella Camera di arbitrato e conciliazione è fatto, altresì, obbligo di:

- a) svolgere l'incarico loro affidato nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, garantendo l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;
- b) sottoscrivere per ciascuno affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità, secondo quan-

to dispone l'art. 15, comma 3, lett. a, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 222/2004;

- c) informare immediatamente la Camera Arbitrale delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni per le quali sono stati nominati e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
 - d) hanno il dovere di astenersi quando abbiano rapporti professionali con una delle parti in causa;
 - e) esaminano i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpretano le norme da applicare con serena obiettività.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venir meno dei requisiti di onorabilità, necessari per l'iscrizione in una delle sezioni di cui è composto l'Albo della Camera Arbitrale.

Articolo 7 (*Obblighi deontologici dell'Arbitro di parte*)

1. L'arbitro designato dalla parte, qualora sia chiamato a partecipare alla scelta del terzo arbitro con funzioni di Presidente, ha facoltà di consultare la parte che lo ha designato o il difensore di quest'ultima in ordine all'accettazione del nominativo proposto.

2. L'arbitro eviterà di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere il contenuto delle decisioni istruttorie o di merito non definitive.

Articolo 8 (*Correttezza*)

1. L'arbitro ed il conciliatore non fanno strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.

2. L'arbitro ed il conciliatore non utilizzano indebitamente le notizie di cui dispongono per ragioni del loro ufficio o per le funzioni esercitate.

3. L'arbitro ed il conciliatore si impegnano a non divulgare le informazioni cui è venuto a conoscenza nello svolgimento della propria funzione.

Articolo 9 (*Rapporti con la stampa*)

1. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione l'arbitro non sollecita la pubblicità di notizie sull'esito del giudizio in corso.

2. Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l'arbitro dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e correttezza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

Articolo 10 (*Arbitratori e consulenti tecnici*)

Gli arbitratori e i consulenti tecnici si atterranno, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle stesse regole previste per gli arbitri e per i conciliatori.

TITOLO II **PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE E DI** **ARBITRAGGIO**

Articolo 11 (*Avvio della procedura*)

1. Chiunque sia parte in controversie su diritti disponibili può richiedere per iscritto alla Camera Arbitrale di promuovere un procedimento di conciliazione, con il deposito di una domanda di conciliazione presso l'ufficio di Segreteria.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome, il cognome, la residenza o la sede di tutte le parti interessate;

b) i termini della controversia e le ragioni per le quali ritiene possibile una conciliazione.

3. Alla richiesta, sottoscritta dalla parte, va allegata la documentazione che essa ritiene utile.

Articolo 12 (*Comunicazione della domanda*)

1. La Segreteria informa immediatamente le altre parti della richiesta di conciliazione alla Camera Arbitrale, invitando a comunicare per iscritto la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nello stesso termine le parti che accettano comunicano le loro osservazioni sulla controversia.

2. Al contrario, se le parti informate dell'avvio della procedura comunicano un rifiuto o, comunque, non fanno pervenire alcuna comunicazione entro il termine di 45 giorni dal deposito della domanda, il procedimento di conciliazione viene chiuso, mandando alla Segreteria l'obbligo di comunicazione alla parte richiedente.

Articolo 13 (*Nomina del conciliatore*)

1. Pervenuta l'accettazione della richiesta di conciliazione, il Consiglio di amministrazione, su conforme parere del Comitato Scientifico, provvede alla nomina del conciliatore ed alla indicazione della prima seduta di incontro, che dovrà essere fissata nel termine di 30 giorni dal deposito della richiesta di conciliazione.

2. Il conciliatore sarà scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Conciliatori. Il Conciliatore dovrà comunicare la sua accettazione previa sottoscrizione della dichiarazione di imparzia-

lità, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, lettera b, del presente regolamento.

Articolo 14 (*Procedimento di conciliazione*)

1. La sede dell'incontro è sita presso gli uffici che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha messo a disposizione della Camera Arbitrale.

2. Le parti vengono convocate dalla Segreteria a partecipare al primo incontro di conciliazione.

3. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

4. Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente.

5. Solo in casi particolari, può essere nominato un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Potranno essere nominati consulenti tecnici soltanto coloro che sono stati iscritti nell'apposita sezione dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

6. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

7. Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il carattere di riservatezza deve essere rispettato da tutti coloro che vi siano coinvolti a qual-

siasi titolo. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti giudiziari o arbitrali promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Articolo 15 (*Termine per la conclusione del procedimento*)

1. Il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni, decorrenti dal termine di cui al precedente articolo 13.
2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti nello stesso verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, o in documento separato sottoscritto dalle sole parti.
3. A cura della Camera Arbitrale l'atto viene comunicato per estratto alle parti, con l'indicazione delle spese di procedimento, liquidate dal Consiglio di amministrazione, sulla scorta delle indennità fissate per legge dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 223/2004, la cui tabella è allegata al presente regolamento.
4. Le parti sono tenute ad effettuare il versamento integrale di quanto liquidato dalla Camera Arbitrale contestualmente alla richiesta degli atti.

5. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Articolo 16 (*Registro degli affari di conciliazione*)

1. In osservanza del disposto dell'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 222/2004, è istituito presso la Camera Arbitrale il Registro degli affari di conciliazione, che potrà essere tenuto anche in forma informatica, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

2. Inoltre, a norma dell'art. 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo alla Camera Arbitrale di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Articolo 17 (*Compiti del conciliatore*)

1. Il conciliatore non decide la controversia, ma assiste le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

2. In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti il cui compenso sarà posto a carico delle stesse.

3. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

4. Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento illustrate nel presente regolamento.

5. Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia o controversie connesse, funzioni di difensore o di arbitro.

Articolo 18 (*Richiesta dell'arbitratore*)

Nello stesso modo di cui agli artt. 11 e seguenti ha luogo la richiesta di un arbitratore.

TITOLO III
NOMINA ARBITRO UNICO**Articolo 19** (*Nomina dell'arbitro*)

1. Le controversie la cui risoluzione è pattiziamente devoluta alla Camera Arbitrale possono essere decise da un arbitro unico, iscritto nell'Albo dei Presidenti, ove le parti abbiano convenuto in tal senso.

2. In caso di accordo fra le parti, l'Arbitro unico verrà designato nei dieci giorni successivi al ricevimento da parte della Camera Arbitrale della lettera raccomandata di cui al successivo n. 4.

3. Al fine di assicurare massima professionalità e competenza nella risoluzione della controversia insorta fra le parti, in caso di accordo fra queste nella designazione dell'Arbitro unico, questa avverrà al cospetto di uno o più componenti della Camera Arbitrale.

4. A tal proposito, le parti con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Camera Arbitrale chiedono congiuntamente fissarsi una riunione presso la Camera Arbitrale finalizzata alla designazione dell'Arbitro unico.

5. La Camera provvederà a dare comunicazione alle parti della data fissata per la riunione nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta.

6. Dell'avvenuta designazione verrà redatto apposito verbale che a cura della Camera sarà comunicato all'Arbitro uni-

co designato, il quale entro dieci giorni dal suo ricevimento dovrà far pervenire alla Camera la propria accettazione. In caso di mancata comunicazione l'incarico si intenderà rinunciato.

7. In caso di disaccordo fra le parti, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio della Camera arbitrale, previo parere del Comitato Scientifico.

TITOLO IV **COLLEGIO ARBITRALE**

Articolo 20 (*Presupposti procedurali*)

1. Il giudizio arbitrale è demandato a un collegio composto di tre arbitri scelti tra quelli inseriti negli appositi elenchi. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonché del terzo con funzioni di Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune intesa dagli Arbitri, in mancanza, dal Consiglio di amministrazione della Camera Arbitrale, previo parere del Comitato Scientifico.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei professionisti alle attività dei Collegi, ma, al contempo salvaguardare al massimo la professionalità del costituendo collegio, anche tenuto conto dell'oggetto della controversia, un organo della Camera arbitrale, o un suo delegato, presiederà le operazioni di designazione del terzo Arbitro con funzioni di presidente e/o provvederà direttamente alla designazione in caso di mancato accordo fra gli Arbitri.

3. Della avvenuta designazione del terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sarà redatto processo verbale che sarà trasmesso a cura della Camera Arbitrale al Presidente designato, il quale dovrà comunicare, con dichiarazio-

ne contenente gli elementi di cui al successivo art. 20, alla Camera la propria accettazione entro i dieci giorni successivi al ricevimento del verbale di nomina. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto, l'incarico si intenderà rinunciato e, così come in caso di rifiuto espresso, la nomina del nuovo Presidente avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

4. Accettato l'incarico, il terzo arbitro con funzioni di Presidente provvede alla convocazione presso la Camera Arbitrale degli Arbitri nominati affinché si possa procedere alla costituzione del Collegio Arbitrale.

5. Il Collegio all'atto della costituzione può nominare uno o più segretari ai quali competerà la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell'Arbitrato. Di questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.

6. Dalla costituzione del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo, secondo le norme di cui all'art. 820 c.p.c.

Articolo 21 (*Incompatibilità del terzo arbitro*)

Il terzo arbitro designato non dovrà trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c..

Articolo 22 (*Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza*)

1. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'incarico, gli arbitri dovranno inviare presso la Camera Arbitrale una dichiarazione con la quale, accettando l'incarico, dichiareranno altresì che non vi è incompatibilità con l'espletamento, indicando in particolare:

- ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialità;
- qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui è causa;
- qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sulla imparzialità di giudizio nei confronti dell'oggetto della controversia. Durante l'intero procedimento e sino all'emissione del lodo ogni arbitro è tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione di incompatibilità nella gestione dell'incarico affidatogli.

2. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto e/o di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

Articolo 23 (*Ricusaione dell'arbitro e sua sostituzione*)

1. In tutti i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile la parte può ricusare l'arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico, o dal momento in cui il motivo di ricusazione sia noto. La ricusazione è proposta mediante istanza alla Camera Arbitrale. Il Consiglio di amministrazione della Camera arbitrale decide sulla richiesta di ricusazione, previo parere del Comitato scientifico, sentito l'Arbitro ricusato, in via definitiva negli otto giorni successivi al deposito della richiesta.

2. La nomina del nuovo arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 24 (*Clausola Compromissoria*)

1. Le parti, con apposita clausola compromissoria o atto di compromesso successivo, possono stabilire che la controversia che dovesse tra loro insorgere o sia già insorta sia decisa con arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale presso l'Ordine degli Avvocati di Nola a norma del presente regolamento. Con detta clausola o compromesso le parti accettano il presente regolamento, impegnandosi reciprocamente al rispetto delle norme in esso contenute, come di ogni altra norma che disciplini il funzionamento della camera Arbitrale nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti di composizione delle liti innanzi ad essa.

2. L'instaurazione del procedimento avanti alla Camera Arbitrale avviene mediante notifica alle parti interessate ed alla Camera Arbitrale di un atto sottoscritto dalla parte in cui siano indicati:

- a) i contendenti e la loro residenza o sede;
- b) il procuratore, se nominato ai sensi dell'art. 23, ed il domicilio eletto;
- c) i fatti ed i quesiti da sottoporre a giudizio;
- d) il diritto applicabile se diverso da quello italiano, ovvero la scelta del giudizio secondo equità;
- e) il nome dell'arbitro, quando la nomina non sia di competenza di altri soggetti, ovvero non venga deferita alla Camera Arbitrale;
- f) la documentazione offerta in giudizio che le parti ritengono utile al fine della decisione.

3. La domanda di arbitrato, con la documentazione relativa, viene inviata alla Camera Arbitrale, oltre che direttamente

a ciascuna parte convenuta e all'arbitro nominato in copia, assicurando modalità certe di ricezione della stessa.

4. Le incombenze fiscali sono assolute sull'originale che sarà depositato unitamente alla produzione di parte presso la Camera Arbitrale nei dieci giorni successivi alla notifica della domanda.

5. La Camera Arbitrale verifica la sussistenza della clausola compromissoria o del compromesso, nonché la rispondenza dell'una o dell'altro ai dettami di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Articolo 25 (*Patrocinio*)

Le parti possono stare in giudizio di persona ovvero essere rappresentate da avvocati ai quali abbiano conferito procura.

Articolo 26 (*Memoria difensiva di parte convenuta*)

1. La parte convenuta dovrà far pervenire alla Camera Arbitrale, entro venti giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovrà contenere:

- generalità della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
- formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
- nomina dell'arbitro;
- osservazioni sulla natura dell'arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equità);
- eventuale procura alle liti conferita al difensore;
- ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.

2. La memoria difensiva della parte convenuta dovrà essere fatta pervenire a ciascuna delle controparti.

3. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente ha facoltà di far pervenire memoria di replica entro quindici giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.

Articolo 27 (*Delimitazione del giudizio*)

1. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni delimitano l'oggetto del giudizio.

2. Su richiesta delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c., il Collegio può concedere termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, dei quesiti, delle eccezioni, dei controquesiti e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria.

Articolo 28 (*Sede del giudizio arbitrale*)

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Nola, sita in Nola alla Piazza Giordano Bruno – Reggia Orsini, salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunità.

Articolo 29 (*Qualificazione dell'arbitrato*)

1. L'arbitrato, in ragione delle presenti norme procedurali, sarà gestito in via rituale o irrituale secondo la manifestazione

di volontà espressa dalle parti all'atto della presentazione della domanda di arbitrato rivolta alla Camera Arbitrale.

2. In ogni caso il lodo viene emesso secondo equità, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo diritto.

Articolo 30 (*Norme procedurali ed istruttorie*)

1. La procedura arbitrale è svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti norme.

2. Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.

3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza istruttoria:

- a) i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;
- b) le modalità di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Articolo 31 (*Assunzione dei mezzi di prova e documenti*)

1. L'assunzione dei mezzi di prova, comunque abbia luogo, deve avvenire nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta. E' obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.

3. Il collegio arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche

ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente tecnico di ufficio è tenuto ad applicare, relativamente al proprio compenso, le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale, nella misura minima prevista, eventualmente maggiorata fino al 30% in relazione al valore della controversia ed alla difficoltà della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.

4. Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell'ordinanza istruttoria.

5. A conclusione della fase istruttoria il Collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie defensionali conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.

6. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.

7. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

8. Le parti sono tenute a depositare presso la sede del Collegio tante copie quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.

Articolo 32 (*Udienze*)

1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal Collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio, o attraverso comunicazione da parte del Segretario della ordinanza o verbale di udienza alle parti mediante qualsiasi mezzo idoneo.

2. Le parti possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.

3. L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.

4. Ogni udienza e ciascun atto istruttorio prevedono la redazione, a cura del Segretario di un verbale che viene trasmesso a ciascuna delle parti.

5. Esaurita la fase istruttoria il Collegio comunica alle parti la fissazione dell'udienza di discussione.

6. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

Articolo 33 (*Transazione nel corso di un giudizio*)

1. La transazione raggiunta dalle parti prima che l'organo arbitrale venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento.

2. La transazione dopo la costituzione dell'organo arbitrale prevede la redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti, con il quale il collegio arbitrale è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. In caso di transazione parziale il giudizio prosegue per le questioni rimaste ancora controverse.

3. In caso di transazione di cui al presente articolo la tariffa applicata è percentualmente relazionata all'attività svolta, comunque non superiore all'80% della tariffa integrale, deliberata dal consiglio di amministrazione su conforme parere del comitato scientifico.

Articolo 34 (*Forma della decisione e termine per il deposito del lodo*)

1. Il lodo, pronunciato anche a maggioranza dei voti in forma scritta ed in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno per la Camera Arbitrale, deve essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale nella sede della Camera Arbitrale anche in tempi diversi nel termine di centottanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroghe.

2. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

3. Dopo la sottoscrizione del lodo esso viene depositato a cura del Segretario presso la Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre l'esemplare per la Camera stessa.

4. Quest'ultima, prima di procedere ad ogni consequenziale adempimento, verificherà che le parti abbiano adempiuto l'obbligo di pagamento del compenso al Collegio e delle spese del procedimento, liquidati secondo il disposto del successivo art. 35, provvedendo, se del caso, a sollecitarne l'adempimento.

5. Entro dieci giorni dal completamento della procedura di pagamento, la Camera Arbitrale trasmetterà a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti, nel domicilio eletto per la controversia arbitrale.

Articolo 35 (*Contenuto del lodo*)

1. Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovrà contenere:

- indicazione delle parti;

- indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
- esposizione dei motivi;
- dispositivo;
- sede dell'arbitrato;
- sottoscrizione degli arbitri;
- menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.

Articolo 36 (*Lodo parziale*)

1. È data facoltà di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.

2. Il lodo parziale può essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.

Articolo 37 (*Determinazione valore della controversia*)

1. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia in ragione delle complessive richieste economiche avanzate dalle parti, anche in via riconvenzionale; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

2. Il collegio liquida in acconto e saldo gli oneri del procedimento in ragione della tariffa allegata al presente regolamento, trasmettendo la relativa ordinanza alla Camera Arbitrale per i consequenziali adempimenti.

3. Il pagamento dei compensi agli arbitri e ai conciliatori, agli arbitratori e ai consulenti tecnici avviene mediante versamento dei relativi importi alla Camera Arbitrale, la quale provvederà, in virtù delle indicazioni fornite dai membri del

collegio tramite il Segretario, alla ripartizione degli emolumenti agli aventi diritto, dedotta la quota del 10% dovuta alla Camera Arbitrale a titolo di rimborso spese.

Articolo 38 (*Informazioni e pubblicazione del Lodo*)

1. Ogni notizia o informazione - durante lo svolgimento della procedura deve rimanere rigorosamente riservata, a ciò restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.

2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle già decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, può essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico informativi specializzati.

Articolo 39 (*Norma finale*)

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c., alle norme contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 222/2004 e n. 223/2004, nonché alle consuetudini e prassi in materia di arbitrato.

Il presente Regolamento è costituito da trentanove articoli ed è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 28.12.2007.



CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

presso

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1 SERVIZI OFFERTI

1. ARBITRATO RITUALE

Processo arbitrale, condotto da uno o più arbitri, chiamati a risolvere la controversia secondo diritto; nell'arbitrato rituale le norme di diritto hanno un peso preponderante rispetto all'equa valutazione arbitrale. L'arbitrato può essere avviato soltanto in presenza di una clausola compromissoria ovvero di un compromesso e termina con l'emanazione del lodo.

2. ARBITRATO IRRITUALE

Processo arbitrale, condotto da uno o più arbitri, chiamati a risolvere la controversia secondo equità; nell'arbitrato irrituale l'equa valutazione dell'arbitro/i riveste un peso preponderante, pur nel rispetto dei principi generali del di-

ritto. L'arbitrato può essere avviato soltanto in presenza di una clausola compromissoria ovvero di un compromesso e termina con l'emanazione del lodo che ha valore contrattuale.

3. CONCILIAZIONE

Ricorso ad un conciliatore per un atto transattivo. Il conciliatore ha il compito di supportare le parti per trovare la giusta mediazione in una controversia e di tradurla in un contratto che verrà sottoscritto dalle parti.

4. ARBITRAGGIO

Ricorso ad un arbitratore per la giusta interpretazione tecnico/giuridica di clausole contrattuali.

5. PERIZIA CONTRATTUALE

Ricorso ad un perito per la giusta applicazione tecnico/giuridica di clausole contrattuali.

6. PERIZIA TECNICA

Ricorso ad un tecnico (ingegnere o equiparati) per le verifiche tecniche richieste.

ALLEGATO 2

COSTITUZIONE ALBO DELLA CAMERA

L'abilitazione è ottenuta su domanda e deliberata dal Consiglio della Camera Arbitrale previa frequentazione di un apposito corso di formazione e superamento di una prova d'idoneità; i corsi e le prove di idoneità sono organizzati dalla stessa Camera. In casi eccezionali, valutati di volta in volta, il Consiglio, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, può abilitare all'arbitrato anche in assenza della frequentazione al corso.

Possono operare nelle sezioni dell'albo le categorie come previsto dalla sottostante tabella.

Non possono assumere incarichi di alcun genere i componenti del Consiglio della Camera Arbitrale e del Comitato tecnico scientifico

L'iscrizione all'albo ha la durata di un anno solare ed è rinnovabile di anno in anno, previo versamento della quota annuale.

CATEGORIE AMMISSIBILI NELL'ALBO

Albo degli Arbitri

- Magistrati, in servizio o a riposo, presso organi di Giustizia Amministrativa e contabili;
- Avvocati dello Stato in servizio e a riposo;
- Professori universitari in materie giuridiche;
- Avvocati iscritti nel Foro di Nola.

Albo dei Conciliatori

- Professori universitari in discipline giuridiche;
- Magistrati in quiescenza;
- Avvocati iscritti all’Ordine di Nola che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno quindici anni;
- Avvocati iscritti all’Ordine di Nola che siano in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati, accreditati presso il Ministero di Giustizia, in base ai criteri fissati a norma dell’articolo 10, comma 5, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 222/2004.

Albo dei Consulenti tecnici

- Professionisti iscritti ad un Albo professionale con specifiche competenze.

L’abilitazione è ottenuta su domanda e deliberata dal Consiglio della Camera Arbitrale previa frequentazione di un apposito corso di formazione e superamento di una prova d’idoneità; i corsi e le prove di idoneità sono organizzati dalla stessa Camera. In casi eccezionali, valutati di volta in volta, il Consiglio, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, può abilitare all’arbitrato anche in assenza della frequentazione al corso.

ALLEGATO 3

TABELLA TARIFFE

Le tariffe per il servizio di conciliazione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione ed adottate in ossequio a quanto stabilito del d.m. 23 luglio 2004 n. 223.

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Le presenti tariffe sono comprensive di IVA.

Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella domanda di conciliazione.

Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare e lo comunica alle parti.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Le spese di avvio, pari a euro 30, sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione.

Le spese di avvio non sono dovute quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

SPESE DI CONCILIAZIONE

Valore della lite		Spesa per ciascuna parte
da Euro 0	a Euro 1.000	Euro 40
da Euro 1.001	a Euro 5.000	Euro 100
da Euro 5.001	a Euro 10.000	Euro 200
da Euro 10.001	a Euro 25.000	Euro 300
da Euro 25.001	a Euro 50.000	Euro 500
da Euro 50.001	a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001	a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001	a Euro 2.500.000	Euro 4.000
oltre Euro 2.500.001	——	Euro 6.000

L'importo delle spese di conciliazione può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare oggetto della conciliazione.

Le spese di conciliazione devono essere corrisposte, in misura non inferiore alla metà, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione e comprendono anche l'onorario del conciliatore e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett.
Camera Arbitrale e di Conciliazione
Istituita presso l'Ordine
degli Avvocati di Nola

Il sottoscritto _____
titolo di studio _____
iscritto all'albo _____
della provincia di _____

(barrare la casella)

in possesso di abilitazione _____
della Camera conseguita il _____
(vedi regolamento della camera - Allegato 2)

non in possesso di abilitazione della Camera ma, a propria
valutazione, comunque in possesso dei requisiti (*in tal caso
allegare alla presente domanda il curriculum e la docu-
mentazione comprovante le esperienze ritenute idonee*).

RIVOLGE DOMANDA DI ISCRIZIONE

alla Camera Arbitrale e di Conciliazione Istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Nola nella categoria _____
(vedi regolamento della camera - Allegato 2).

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della Camera e, ai sensi della vigente normativa, autorizzo al trattamento dei dati personali.

Con osservanza.

Mittente: _____

Indirizzo: _____

CAP e Città: _____ Prov.: _____

Tel.: _____ Fax: _____

Cell.: _____ email: _____

_____, li _____

Firma (*leggibile*)

Stampato nel mese di febbraio 2008
nella Tipolitografia «Edizioni Anselmi» s.r.l. - Marigliano (Na)
Tel. 081.8411176 - 081.8854206 - E-mail: ler@netgroup.it

BIANCA